

LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI LISCIA CULUMBA.
SECONDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO (CUP: H14H18000130004 – CIG: B938B66353)

APPENDICE CONTRATTO DI SUBAPPALTO del 20/01/2026

PUTZU SEBASTIANO, nato a Ozieri il giorno 23 Settembre 1979, codice fiscale PTZ SST 79P23 G203U, titolare della ditta individuale impresa **"Geom. Putzu Sebastiano"** corrente in Pattada, in via Domenico Millelire snc, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. **01942020908**; (di seguito, per brevità, anche "Appaltatore");

E

P.P.T. srl, con sede legale ed amministrativa in Loc. Stazzo Caspriolu, 125 – 07020 Luogosanto (SS), Cod. Fiscale – Partita IVA: 01845190907, (PEC: **impresa@pec.pptsrl.info**) in persona del legale rappresentante Rag. Marco Pirredda, munito dei relativi poteri in forza di statuto sociale e dalla Legge (di seguito, per brevità, anche "Impresa" o "subappaltatore");

DICHIARANO

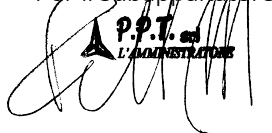
1. Art.119 comma 6: *"Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276";*
2. Art. 119 comma 12: *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis".*

Letto, approvato e sottoscritto. Pattada, li 20/02/2026

Per Geom. Sebastiano Putzu

1  **GRUPPO PUTZU**
Edilizia - Green Energy - Riciclo
Geom. PUTZU SEBASTIANO
Via D. Millelire, snc - 07016 PATTADA (SS)

Per il Subappaltatore

 **P.P.T. srl**
L'AMMINISTRATORE